

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo n. 112 del 1998 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 86 e 89;
- legge regionale 21 aprile 1999, n.3 "Riforma del sistema regionale e locale" ed in particolare gli artt. 141 e 152;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua;
- il regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare il Capo II del Titolo II;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare l'art. 119 secondo il quale i canoni di concessione delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;
- le deliberazioni di determinazione dei canoni n. 1225 del 2001, n. 1325 del 2003, n. 2242 del 2005, n. 895 del 2007, n. 2326 del 2008, n. 913 del 2009, n. 469 del 2011, n. 1985 del 2011, n. 1622 del 2015 e n. 1985 del 2015, n. 1792 del 2016, n. 1740 del 2018, n. 1845 del 2019;

Richiamato l'art. 8, della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", secondo il quale:

- gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1° gennaio;
- l'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di

utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione di Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento;

Preso atto delle analisi e dei report predisposti dall' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), elaborati sulla base dell'esperienza nell'applicazione degli attuali parametri nell'ambito dell'istruttoria delle concessioni di demanio idrico;

Preso atto della necessità di introdurre specificazioni, in ragione delle fattispecie incontrate nella gestione del demanio idrico con riferimento all'utilizzo dell'acqua pubblica, ed in particolare:

- per l'uso ambientale, quale utilizzo della risorsa per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché per la preservazione delle condizioni ambientali o igienico-sanitarie di prevedere, in ragione dell'interesse pubblico sotteso, che per l'utente possa essere stabilita l'esenzione della corresponsione del canone, fermo restando le modalità già previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1622 del 2015;
- di specificare con riferimento all'uso acquedottistico, finalizzato alla distribuzione di risorsa attraverso il servizio idrico integrato, che l'utilizzo di acqua pubblica possa avvenire anche per usi diversi dal consumo umano, stabilendo che in tali casi il canone da corrispondere è dato dalla sommatoria di quanto dovuto per i quantitativi di risorsa in relazione ai singoli usi;

Considerato:

- che la propria deliberazione n. 1792 del 31 ottobre 2016 ha modificato il criterio di calcolo del canone per l'uso irrigazione agricola basandolo sul volume di prelievo, ad eccezione dei Consorzi di Bonifica per i quali è mantenuto il calcolo basato sulla portata massima assentita;
- che la medesima deliberazione prevede che per tutti gli altri utenti il canone sia dovuto in relazione al volume assentito, o in caso di installazione del misuratore, in relazione al quantitativo effettivamente prelevato;
- che la propria deliberazione n. 2254 del 21 dicembre 2016 prevede i termini temporali per l'obbligo di installazione dei misuratori differenziandoli per categorie di concessioni in relazione ai quantitativi derivabili;

- che la stessa contempla l'eventualità che in caso di non fattibilità tecnico-economica di installazione dei misuratori si possa stimare il quantitativo prelevato;
- che per le grandi derivazioni effettuate da Consorzi irrigui o forme analoghe, che forniscono risorsa a favore di una moltitudine di utenti agricoli e per notevoli estensioni di territorio per cui per difficoltà tecnico-economiche non sia ancora stato installato un misuratore, il volume effettivamente prelevato in seguito all'entrata in vigore della citata propria deliberazione n. 1792 del 2016 possa essere stimato dal concessionario, secondo la metodologia prevista nella citata delibera, tenuto conto dei quantitativi effettivamente derivati dimostrati sulla base di elementi oggettivi;
- che per detto periodo e nelle more dell'installazione del sistema di misurazione il canone possa essere determinato dall'amministrazione sulla base del volume come sopra definito;
- che una soluzione tecnica fattibile per la misurazione dei volumi prelevati debba comunque essere rinvenuta ed applicata entro la stagione irrigua 2022, presentando per l'approvazione del Servizio regionale competente il progetto del sistema di misurazione entro il 31 gennaio 2022;

Considerata, per quanto concerne i canoni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, la necessità di:

- rendere la determinazione del canone più trasparente e omogenea sull'intero territorio regionale;
- permettere all'utente di calcolare i costi connessi all'utilizzo di un'area demaniale prima di attivare l'iter concessorio;

Atteso che per raggiungere tali semplificazioni si deve procedere ad identificare un coefficiente fisso in sostituzione delle forbici attualmente utilizzate nelle formule per il calcolo dei canoni per alcuni usi ed alla identificazione univoca delle voci da applicare al valore agricolo medio (VAM) o alle quotazioni immobiliari (VM) per arrivare a calcolare il canone per l'uso delle aree del demanio idrico;

Valutato, in particolare, per quanto riguarda l'uso agricolo di cui al punto 1, della lett. a) del comma 3, dell'art. 20, della L.R. 7 del 2004 (terreni a campagna), che:

- l'attuale calcolo del canone si basa sui VAM suddivisi per provincia, regioni agrarie e tipo di coltura, che vengono

aggiornati annualmente e che determinano una notevole complessità applicativa in ragione dell'estrema segmentazione delle colture di riferimento;

- nella formula per il calcolo del canone ( $VAM * T * Ha$ ) è attualmente prevista, secondo le disposizioni della citata deliberazione di Giunta regionale n. 913 del 2009, l'applicazione di un tasso variabile tra 0,5% e 2,5%;
- è utile sostituire, ai fini di omogeneizzazione e riduzione della discrezionalità nel calcolo del canone la forbice di cui sopra moltiplicando il VAM per un coefficiente fisso pari a 0,014 (1,4%), che nell'applicazione sull'intero territorio regionale non comporta mediamente sostanziali scostamenti rispetto ai canoni attualmente applicati;
- la formula di calcolo risulta conseguentemente la seguente:  
 $VAM * 0,014 * Ha$ ;
- è altresì utile, infine, aggregare, nell'ambito dei VAM, le categorie di coltura afferenti a tipologie omogenee al fine di rendere più chiara ed immediata la scelta della fattispecie di riferimento per la determinazione del canone, applicando a questa aggregazione la media troncata data dalla somma delle tipologie di colture aggregate per regione agraria, escludendo i valori estremi, secondo la tabella in allegato, parte integrante;

Valutato che, per le finalità generali di omogeneizzazione, riduzione della discrezionalità e trasparenza nel calcolo del canone sopra richiamate:

- per le concessioni riguardanti terreni in golena di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), punto 2), il canone sia determinato sostituendo la forbice ivi prevista con un valore fisso pari a 105,00 euro per ettaro, determinato come mediano rispetto ai valori sin qui applicati;
- per le concessioni riguardanti lo sfalcio di argini di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), punto 3), il canone sia determinato sostituendo la forbice ivi prevista con un valore fisso pari a 17,50 euro per ettaro, determinato come mediano rispetto ai valori sin qui applicati;
- per le coltivazioni di pioppi di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), punto 4) il canone sia determinato secondo un valore univoco per unità di superficie, in luogo della forbice ivi prevista, che, tenuto conto anche dei canoni praticati nelle zone limitrofe di altre Regioni, si ritiene opportuno fissare in 180,00 euro per ettaro;
- per le concessioni riguardanti i laghetti ad uso agricolo,

sportivo e produttivo di cui alla deliberazione n. 469 del 2011 il canone sia determinato sostituendo la forbice prevista con un coefficiente fisso, individuato in misura lievemente inferiore al valore medio attualmente applicato, pari a 0,014 (1,4%) per i laghetti ad uso agricolo, un coefficiente fisso pari a 0,018 (1,8%) per i laghetti ad uso sportivo e un coefficiente fisso pari a 0,05 (5%) per i laghetti ad uso produttivo;

Considerato, inoltre, che per quanto riguarda le occupazioni di aree con fabbricati, servizi di fabbricati e aree cortilive di cui alla propria deliberazione n. 895 del 2007, per le finalità generali di trasparenza e uniformità prima richiamate è emersa la necessità di:

- individuare un criterio alla base della scelta del valore di mercato (Vm) da applicarsi per conseguire un'omogeneità di calcolo del canone in tutto il territorio regionale, pur partendo da dati comunali e mantenendo pertanto la diversificazione territoriale a livello di quotazioni immobiliari;
- applicare il valore di mercato risultante dalla media delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del territorio per la singola categoria, cioè Residenziale, Commerciale/Terziario e Produttivo;
- stabilire, in sostituzione delle forbici attualmente utilizzate per i coefficienti di incidenza dell'area e di redditività, un unico coefficiente fissato in 0,006 (0,6%), che nell'applicazione sull'intero territorio regionale non comporta mediamente sostanziali scostamenti rispetto ai canoni attualmente applicati;

Dato atto pertanto che, alla luce di quanto sopra, le formule per la quantificazione del canone risultano le seguenti:

- occupazione con fabbricati residenziali o produttivi comunque compatibili con l'area, box e posti auto scoperti, parcheggi e simili:

$$Vm * 0,006 * mq * n$$

- occupazione con servizi di fabbricati quali cantine, magazzini ecc. (sia per destinazione catastale che reale):

$$Vm * 0,25 * 0,006 * mq$$

- aree cortilive e giardini e aree a servizio o pertinenza di capannoni:

$$Vm * 0,1 * 0,006 * mq$$

Dato atto, inoltre, che anche per altri usi in cui per la determinazione del cui canone si faccia riferimento alle formule sopra modificate, il calcolo debba essere effettuato con l'utilizzo del coefficiente unico sopra individuato in luogo dei coefficienti di incidenza dell'area e di redditività;

Ritenuto altresì di disporre che, qualora l'applicazione dei criteri e dei coefficienti introdotti con il presente atto determini uno scostamento pari o superiore al 50% in aumento rispetto al canone fissato per il 2021, si continui ad applicare la disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna ha avviato nel 2020 un piano green che punta ad incrementare le aree verdi con 4,5 milioni di nuovi alberi, uno per ogni abitante del suo territorio, da mettere a dimora entro il 2024;
- che le aree demaniali possano essere utilizzate per la piantumazione di alberi per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo regionale, qualora ne sussistano le condizioni di legge;
- che le aree per cui viene richiesta una concessione, a seguito di regolarizzazione o di rinnovo di utilizzi pregressi possono essere utilizzate, in quota variabile a seconda dell'estensione, per mettere a dimora specie arboree, correlando a tale utilizzo pubblico una riduzione di quanto dovuto a titolo di canone annuale;

Valutato:

- che la proporzione tra estensione dell'area e la percentuale della stessa da destinarsi alla piantumazione di alberi al fine di mantenere un equilibrio tra l'utilizzo privato dell'utente ed il perseguimento del progetto di finalità pubblica possa essere la seguente:
  - 20% di piantumazioni per aree superiori a 2 Ha;
  - 15% di piantumazioni per aree comprese tra 1 a 2 Ha;
  - 10% di piantumazioni per aree comprese tra 0,5 e 1 Ha.
- che, in considerazione degli oneri a carico del concessionario connessi alla piantumazione e gestione degli alberi, compresa l'eventuale sostituzione degli esemplari non attecchiti, si ritiene opportuno applicare una riduzione del canone per le concessioni la cui area di utilizzo è

ridotta in ragione della sua destinazione parziale alla messa a dimora delle piante;

- che si ritiene congruo stabilire, in relazione alle suddette situazioni, una riduzione del canone dovuto per l'area non interessata dalle piantumazioni di un importo fino a 125 Euro/Ha per anno e comunque nel limite del 50% del canone di concessione, per una durata di concessione aumentata ai sensi dell'art. 17, comma 1 ter della L.R. 7/2004;
- che il disciplinare di concessione dovrà individuare il periodo minimo di durata della stessa entro il quale il concessionario non può esercitare il diritto di rinuncia;

Ritenuto, per le considerazioni sopra espresse di procedere alla specificazione e rideterminazione di canoni per l'utilizzo di acqua pubblica e alla semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico, nonché di introdurre disposizioni al fine di attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali;

Preso atto del parere favorevole della Commissione assembleare reso nella seduta del 27/10/2021 (protocollo PG/2021/23969);

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto: "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.";
- n. 2013/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria

2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn”;

- n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.”;
- n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della D.G.R. n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

#### **D E L I B E R A**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di specificare per l’uso ambientale, quale utilizzo della risorsa per la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali nonché per la preservazione delle condizioni ambientali o igienico-sanitarie, in ragione dell’interesse pubblico sotteso, che per l’utente possa essere stabilita l’esenzione della corresponsione del canone, fermo restando le modalità già previste dalla propria deliberazione n. 1622 del 2015;
2. di specificare con riferimento all’uso acquedottistico finalizzato alla distribuzione di risorsa attraverso il servizio idrico integrato che l’utilizzo di acqua pubblica possa avvenire anche per usi diversi dal consumo umano, stabilendo che in tali casi il canone da corrispondere è dato dalla sommatoria di quanto dovuto per i quantitativi di risorsa in relazione ai singoli usi;
3. di stabilire che per le grandi derivazioni effettuate da Consorzi irrigui o forme analoghe, che forniscono risorsa

a favore di una moltitudine di utenti agricoli e per notevoli estensioni di territorio per cui per difficoltà tecnico-economiche non sia ancora stato installato un misuratore, il volume effettivamente prelevato in seguito all'entrata in vigore della deliberazione n. 1792 del 2016 possa essere stimato dal concessionario secondo le metodologie previste nella citata delibera, tenuto conto dei quantitativi effettivamente derivati dimostrati sulla base di elementi oggettivi;

4. di stabilire, con riferimento al punto precedente, che una soluzione tecnica fattibile per la misurazione dei volumi prelevati debba comunque essere rinvenuta ed applicata entro la stagione irrigua 2022, presentando il progetto del sistema di misurazione entro il 31 gennaio 2022 per l'approvazione del Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici;
5. di semplificare la determinazione del canone per l'uso agricolo di cui al punto 1 della lett. a) del comma 3 dell'art. 20 della L.R. 7 del 2004 (terreni a campagna), moltiplicando il VAM per un coefficiente fisso pari a 0,014 (1,4%), per cui la formula di calcolo del canone risulta la seguente:  $VAM * 0,014 * Ha$ ;
6. di aggregare, con riferimento all'uso agricolo di cui al punto 1, della lett. a) del comma 3, dell'art. 20, della L.R. 7 del 2004 (terreni a campagna), nell'ambito dei VAM, le categorie di coltura afferenti a tipologie omogenee al fine di rendere più chiara ed immediata la scelta della fattispecie di riferimento per la determinazione del canone, applicando a questa aggregazione la media troncata data dalla somma delle tipologie di colture aggregate per regione agraria, escludendo i valori estremi, secondo la tabella in allegato, parte integrante e sostanziale;
7. di fissare:
  - a) per le concessioni riguardanti terreni in golena di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), punto 2) il canone in un valore fisso pari a 105,00 euro per ettaro;
  - b) per le concessioni riguardanti lo sfalcio di argini di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), punto 3), il canone in un valore fisso pari a 17,50 euro per ettaro;
  - c) per le coltivazioni di pioppi di cui all'art. 20, comma 3, lett. a), punto 4) un canone pari a 180 euro per ettaro;
  - d) per le concessioni riguardanti i laghetti ad uso

agricolo, sportivo e produttivo di cui alla deliberazione n. 469 del 2011 il canone sulla base di un coefficiente pari a 0,014 (1,4%) per i laghetti ad uso agricolo, pari a 0,018 (1,8%) per i laghetti ad uso sportivo e pari a 0,05 (5%) per i laghetti ad uso produttivo;

8. di prevedere per quanto riguarda le occupazioni di aree con fabbricati, servizi di fabbricati e aree cortilive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 2007:

a) l'applicazione del valore di mercato risultante dalla media delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del territorio per la singola categoria, cioè Residenziale, Commerciale/Terziario e Produttivo;

b) che il VM sia moltiplicato per un coefficiente fissato in 0,006 (0,6%);

9. di dare atto pertanto che, alla luce di quanto previsto al punto precedente, le formule per la quantificazione del canone risultano le seguenti:

a) occupazione con fabbricati residenziali o produttivi comunque compatibili con l'area, box e posti auto scoperti, parcheggi e simili:

$$Vm * 0,006 * mq * n$$

b) occupazione con servizi di fabbricati quali cantine, magazzini ecc. (sia per destinazione catastale che reale):

$$Vm * 0,25 * 0,006 * mq$$

c) aree cortilive e giardini e aree a servizio o pertinenza di capannoni:

$$Vm * 0,1 * 0,006 * mq$$

10. di dare atto che anche per altri usi in cui per la determinazione del canone si faccia riferimento alle formule modificate nel presente atto, il calcolo debba essere effettuato con l'utilizzo del coefficiente unico al punto precedente individuato in luogo dei coefficienti di incidenza dell'area e di redditività;

11. di disporre che, qualora l'applicazione dei criteri e dei coefficienti di cui ai punti precedenti determini uno scostamento pari o superiore al 50% in aumento rispetto al canone fissato per il 2021, si continui ad applicare la

- disciplina previgente per un periodo transitorio pari a tre anni;
12. di stabilire che per le aree demaniali con riferimento alle quali viene richiesta una concessione, a seguito di regolarizzazione obbligatoriamente, o di rinnovo di utilizzi pregressi in via volontaria, venga destinata la seguente quota variabile - a seconda dell'estensione - per mettere a dimora specie arboree in relazione al progetto regionale "Mettiamo radici per il futuro", secondo la seguente proporzione:
    - 20% di piantumazioni per aree superiori a 2 Ha;
    - 15% di piantumazioni per aree da 1 a 2 Ha;
    - 10% di piantumazioni per aree da 0,5 e 1 Ha.
  13. di stabilire in relazione alle concessioni coinvolte nella realizzazione del progetto regionale di cui al precedente punto:
    - a) una riduzione del canone dovuto per l'area concessa, con esclusione dal computo di quella interessata dalle piantumazioni, di un importo fino a 125 Euro/Ha anno, e comunque nel limite del 50 % del canone di concessione, per una durata della concessione aumentata ai sensi dell'art. 17, della L.R. n. 7/2004;
    - b) che il disciplinare di concessione dovrà individuare il periodo minimo di durata della stessa entro il quale il concessionario non può esercitare il diritto di rinuncia;
  14. di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza si provvederà ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
  15. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.